REGOLAMENTO

PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELE RADIOCOMUNICAZIONE

Triennio 2022 – 2024

Approvato con deliberazione C.C. nr. ... in data ...

Indice

ART. 1 – FINALITÁ	2
ART. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI	2
ART. 3 – PROCEDURE AUTORIZZATIVE ORDINARIE	3
ART. 3BIS – PROCEDIMENTI SPECIALI	4
ART. 4 – LIMITI DI ESPOSIZIONE E VALORI DI ATTENZIONE	4
ART. 5 – OBIETTIVI DI QUALITÁ	4
ART. 6 – LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E TRASMISSIONE DATI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE	5
ART. 7 – INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO	6
ART. 8 – MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE	7
ART. 9 – ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'ATTIVAZIONE	7
ART. 10 – CONTROLLI	7
ART. 11 – CATASTO DIGITALE DEGLI IMPIANTI	8
ART. 12 – ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA INSTALLAZIONE DEI PONTI RADIO ED IMPIANTI DEDICATI A I DELL'ORDINE, EMERGENZE SANITARIE E DI PROTEZIONE CIVILE	
ART. 13 – IMPIANTI PROVVISORI DI TELEFONIA MOBILE	8
ART. 14 – ADEMPIMENTI IN RELAZIONE ALLA DECADENZA DELLA CONCESSIONE MINISTERIALE	9
ART. 15 – SANZIONI	10
ART. 16 – INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE	10
ART. 17 – DURATA DEL REGOLAMENTO, DEI PIANI E DELLE PLANIMETRIE ALLEGATE	10
ART. 18 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	12

ART. 1 – FINALITÁ

- 1. Il presente Regolamento per l'installazione di impianti di tele radiocomunicazione disciplina, nei limiti previsti dalla normativa vigente, il corretto insediamento urbanistico, ambientale e territoriale degli impianti di telefonia mobile e trasmissione dati originanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici nonché l'adeguamento, lo spostamento e l'esercizio degli stessi, al fine di:
 - a. minimizzare l'esposizione della popolazione ai suddetti campi elettromagnetici;
 - b. favorire la creazione e il mantenimento di un flusso documentale costante e trasparente tra Comune e Gestori del servizio di telefonia mobile, per favorire una corretta informazione della popolazione;
 - c. garantire la trasparenza dell'informazione alla cittadinanza e attivare i meccanismi di partecipazione ai processi decisionali.
- 2. Parte integrante del presente Regolamento è l'allegato "Piano per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile" (nel prosieguo anche solo "Piano" o "Piano Antenne"), costituito da elaborati grafici (planimetrie) sui cui sono mappati:
 - a. Gli impianti di telefonia mobile esistenti;
 - b. Le aree e gli edifici di proprietà interamente comunale;
 - c. I siti pubblici fondi e/o edifici disponibili, designati preferenziali dall'Amministrazione per ospitare future possibili installazioni, salve le circostanze e le eccezioni puntuali e non generalizzate di cui appresso;
 - d. I siti pubblici e/o privati puntuali, circoscritti e non generalizzati ove, per le loro caratteristiche, si ritiene necessario minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ai sensi della legge nr. 36/2001 (c.d. siti sensibili).

ART. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

- 1. Per i fini di cui all'art. 1 le disposizioni del presente Regolamento si applicano nei riguardi di tutte le sorgenti ubicate o da ubicare nel territorio comunale che generano emissioni non ionizzanti utilizzate per impianti per la telefonia mobile a eccezione de:
 - a. Le sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi e apparati per: uso personale e domestico, esposizioni intenzionali a scopo diagnostico e terapeutico, radioamatori, Ministero dell'Interno, Forze Armate, Guardia di Finanza, Corpo Forestale e Polizia Municipale;
 - b. Gli impianti di tele-radio diffusione;
 - c. Le linee di trasporto dell'energia elettrica.
- 2. Nel prosieguo del presente documento si ritengono valide le definizioni di cui alla Legge 22.02.2001 nr. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) e al Decreto Legislativo del 01.08.2003 nr. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).
- 3. Per siti sensibili, in via generale, si intendono:
 - a. Insediamenti con destinazione ad asili nido, scuole materne, scuole e altri immobili ove si accolgono minori per più di quattro ore al giorno;
 - b. Luoghi di particolare pregio architettonico, culturale, monumentale, storico o paesaggistico-ambientale, salvo parere favorevole dell'Ente competente alla tutela del bene e alla valutazione delle soluzioni di mimetizzazione proposte dal Gestore.
- 4. L'identificazione puntuale dei siti sensibili ove si applica, in via preferenziale, il vincolo sulle distanze minime dalle SRB Stazioni Radio Base di cui all'art. 6, co. 10, del presente Regolamento, è riportata sull'elaborato cartografico allegato (c.d. Piano Antenne).

ART. 3 – PROCEDURE AUTORIZZATIVE ORDINARIE

- 1. Le procedure autorizzative relative agli impianti di telefonia mobile e trasmissione dati e la modifica delle caratteristiche di emissione degli stessi fanno riferimento alle norme contenute negli artt. 43 e seguenti del D.lgs. del 01.08.2003 nr. 259 e s.m.i. nel testo vigente. Le stesse dovranno intendersi automaticamente aggiornate ove dovessero intervenire modifiche e/o integrazioni normative, di rango statale o regionale, dato il carattere dinamico del presente Regolamento e correlato Piano.
- 2. Tutte le installazioni devono risultare compatibili con i vincoli, le tutele paesaggistiche e monumentali nonché con le vigenti disposizioni di legge e i regolamenti in materia. È pertanto obbligatorio acquisire il Nulla Osta degli Enti preposti alla tutela degli eventuali vincoli esistenti, ai sensi dell'art. 44 del D.lgs. 259/2003, fatte salve le ipotesi di silenzio assenso come per legge.
- 3. Fermo restando il parere tecnico dell'ARPA, ove previsto dalle disposizioni vigenti in materia, il Comune è l'Ente Locale competente per le procedure abilitative previste dagli artt. 43 e seguenti del D.lgs. 259/2003 nonché per la procedura semplificata di cui all'art. 35, co. 4 e 4bis, del Decreto-legge del 06.07.2011 nr. 98, convertito con modificazioni dalla Legge del 15.07.2011 nr. 111.
- 4. Le domande, le segnalazioni e le comunicazioni, comunque denominate, finalizzate all'istallazione di un nuovo impianto o sua modifica/aggiornamento devono pervenire al Comune tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) corredate di tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria, come per legge. L'esame, la valutazione e l'approvazione delle stesse avvengono in ordine cronologico di protocollazione.
- 5. L'Ufficio SUAP procede all'istruttoria delle domande ai sensi dell'art. 44 del D.lgs. n. 259/2003. Qualora venga verificata d'ufficio la mancanza della documentazione prescritta il Responsabile del procedimento del SUAP potrà chiedere, per una sola volta, entro 15 giorni dalla data di ricezione della domanda, l'integrazione della documentazione prodotta. Tale termine si riduce a 10 giorni laddove l'integrazione riguardi opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 259/2003. I termini per l'istruttoria sono sospesi fino alla data di consegna della documentazione completa.
- 6. In relazione alle caratteristiche tecniche dell'impianto, i pareri e gli atti di assenso comunque denominati preliminari all'esecuzione dell'intervento e necessari ai fini dell'installazione dei nuovi impianti o all'adeguamento di quelli preesistenti, devono essere formati prima dell'autorizzazione o della comunicazione di inizio lavori prevista dalla normativa ai sensi dell'art. 44, co.7, e ss. del D.lgs. 259/2003.
- 7. I procedimenti che seguono le domande per l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti nonché quelli previsti per le modifiche delle caratteristiche di emissione degli stessi devono tener conto dal parere dell'ARPA nei casi previsti dalla legge.
 - A tal fine copia dell'istanza ovvero della denuncia viene inoltrata contestualmente all'ARPA, che si pronuncia entro 30 giorni dalla comunicazione ai sensi dell'art. 44, co. 5, del D.lgs. 259/2003.
 - Ai sensi dell'art. 44, co.3, del D.Lgs. 259/2003 la comunicazione/documentazione, di cui al comma 3 del presente articolo, è esclusa per l'installazione delle infrastrutture quali pali, torri e tralicci destinati ad ospitare gli impianti radioelettrici di cui al comma 1.
- 8. Le modalità di presentazione delle domande di cui all'art. 44, co. 1, D.lgs. 259/2003 e la documentazione minima richiesta in relazione al tipo di intervento, da presentare al Comune a firma di un tecnico abilitato, sono quelle indicate dal D.lgs. 259/2003 e s.m.i..
- 9. L'inizio dei lavori potrà effettuarsi solo a seguito dell'acquisizione di tutti i permessi, autorizzazioni e/o pareri preliminari previsti dalle norme vigenti e rilasciati dagli Enti competenti in forma espressa, o per silenzio-assenso ove previsto ovvero anche dalla Conferenza dei Servizi prevista ai sensi dell'art. 44, co. 7 e ss., del D.lgs. 259/2003.

ART. 3BIS – PROCEDIMENTI SPECIALI

- 1. Le procedure semplificate sono disciplinate dagli artt. 44 e ss. del D.lgs. 259/2003 e s.m.i. e, in particolare, dal co. 3 ell'art. 44. Le modalità di presentazione delle domande, segnalazioni e comunicazioni e la documentazione minima richiesta in relazione al tipo di intervento, da presentare al Comune a firma di un tecnico abilitato, sono quelle indicate dal D.lgs. 259/2003 e s.m.i.
- 2. Per l'installazione di impianti con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 W è richiesta la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), conformemente a quanto previsto dall'art. 44, co. 3, del D.lgs. del 01.08. 2003 nr. 259, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità richiamati dal presente Regolamento.
- 3. Ai sensi dell'art. 35, co. 4, del D.L. 98/2011 sono soggette ad autocertificazione di attivazione le installazioni e le modifiche degli impianti radioelettrici per trasmissione puntopunto e punto-multipunto e degli impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 10 W e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 mq. Dette autocertificazioni, anche quando riguardanti le modifiche delle caratteristiche trasmissive degli impianti di cui all'art. 45, D.lgs. del 01.08.2003 nr. 259, debbono essere inviate contestualmente all'attuazione dell'intervento all'Ente di competenza e agli Organismi deputati ai controlli di cui all'art. 14 della L. 22.02.2001 nr. 36.
- 4. L'installazione e l'attivazione di apparati di rete caratterizzati da una potenza massima trasmessa in *uplink* inferiore o uguale a 100 MW e da una potenza massima al connettore di antenna, in *downlink*, inferiore o uguale a 5 W e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri possono essere effettuate senza alcuna comunicazione all'Ente Locale e agli organismi competenti a effettuare i controlli di cui all'art. 14 della L. 22.02.2001 nr. 36, giusta quanto disposto dall'art. 35, co. 4-bis, del D.L. 6.07.2011 nr. 98.
- 5. Sino al 31 dicembre 2026 la Legge n.108 del 29 luglio 2021, di conversione del D.L. 77 del 31.05.2021, ha previsto all'art. 40, co. 5, per gli interventi di cui agli articoli 87 bis e 87 ter (oggi, artt. 45 e 46), D.lgs. del 01.08.2003 nr. 259 e per gli interventi di modifica previsti dal punto A. 24 dell'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, la possibilità di deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, purché gli interventi non comportino aumenti delle altezze superiori a 1,5 metri e aumenti della superficie di sagoma superiori a 1,5 metri quadrati.

ART. 4 – LIMITI DI ESPOSIZIONE E VALORI DI ATTENZIONE

- 1. I limiti di esposizione e i valori di attenzione ai fini della prevenzione degli effetti acuti e dei possibili effetti a lungo termine da esposizione ai campi elettromagnetici sulla popolazione sono quelli prescritti all'art. 3 del D.P.C.M. dell'08.07.2003.
- 2. Detti limiti e valori dovranno intendersi automaticamente aggiornati ove dovessero intervenire modifiche e/o integrazioni normative, di rango statale o regionale, dato il carattere dinamico del presente Regolamento e correlato Piano.

ART. 5 – OBIETTIVI DI QUALITÁ

1. Fermi restando i limiti di cui all'art. 4 che precede, la progettazione, la realizzazione nonché la modifica degli impianti di cui all'art. 2 del presente Regolamento devono avvenire utilizzando le migliori tecnologie disponibili in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi

- possibile al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione dai suddetti campi elettromagnetici.
- 2. Gli obiettivi di qualità per la progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici sono fissati dall'art. 4 del D.P.C.M. del 08.07.2003.
- 3. Nel caso di esposizioni multiple, ovvero generate da più impianti, valgono le disposizioni contenute nell'art. 5 del D.P.C.M. del 08.07.2003.
- 4. Per il perseguimento degli obiettivi di qualità architettonica si rinvia al successivo art. 7.

ART. 6 – LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E TRASMISSIONE DATI E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

- 1. Attraverso l'adozione del presente Regolamento l'Amministrazione Comunale detta i criteri per l'individuazione delle aree o dei fabbricati su cui installare le Stazioni Radio Base (SRB).
- 2. Gli impianti presenti sul territorio sono riportati nell'elenco digitale denominato "Registro degli Impianti di Telefonia Mobile", reso pubblico e aggiornato a cura dell'Amministrazione Comunale (allegato nr. 2) e ciascuno corredato da una "Scheda Tecnica" (allegato nr. 3) che ne reca nomenclatura e localizzazione oltre alle caratteristiche tecniche e ai controlli effettuati (ove disponibili).
- 3. I Gestori, ove richiesto e comunque in conformità alla normativa nazionale e regionale, allo scopo di pianificare nel tempo la dislocazione degli impianti di telefonia mobile concertano con il Comune il programma di sviluppo territoriale della rete nel rispetto dei livelli di esposizione della popolazione stabiliti dalla legge e tenuto conto dei siti individuati dall'Amministrazione Comunale nel Piano allegato al presente Regolamento.
- 4. È prioritaria la co-locazione di impianti su pali o tralicci già adibiti al servizio (c.d. *cositing*) a condizione che la somma dei contributi delle emissioni resti contenuta nei limiti e nelle misure di cautela di cui al D.P.C.M. del 08.07.2003 e che i manufatti non producano ulteriore consistente impatto visivo non compatibile con il contesto in cui vengono a trovarsi.
- 5. Ove ciò non fosse possibile, gli Operatori valutano la collocazione delle stazioni radio base su aree di proprietà comunale riportate nell'allegato Piano.
- 6. Il Comune promuove e favorisce la localizzazione e/o delocalizzazione di stazioni radio base su aree e/o immobili di proprietà comunale valutando con i Gestori gli oneri connessi alla delocalizzazione.
- 7. Soltanto subordinatamente alle ipotesi di cui ai precedenti commi ovvero di cositing ovvero di localizzazione su immobili di proprietà comunale ove le stesse dovessero risultare non praticabili per oggettive valutazioni di carattere tecnico, da motivare e documentare ai sensi dei co. 4 e 5 del presente articolo su richiesta del Comune entro 14 giorni dalla comunicazione presentata al SUAP, il Comune dovrà pronunciarsi sulle motivazioni entro ulteriori 14 giorni, al fine della possibilità di installare detti impianti su siti privati. I termini di cui innanzi concernenti la dimostrazione di inadeguatezza delle localizzazioni preferenziali e prioritarie di cui sopra non sospende i termini del procedimento.
- 8. Fermo il rispetto delle indicazioni di cui ai precedenti commi 4 e 5, l'ordine di priorità per la scelta dei siti ove localizzare/delocalizzare gli impianti soggiace ai seguenti criteri generali:
 - a. Aree agricole, boschive o comunque verdi non abitate e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a vincoli e prescrizioni sotto il profilo ambientale e paesaggistico;
 - b. Aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, serbatoi, ecc.) e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, autostrade, ecc.);
 - c. Aree immediatamente prossime a quelle cimiteriali;
 - d. Aree diverse da quelle di cui alle lettere a, b, e c che precedono se le stesse sono precluse e comunque sempre nel rispetto di un'adeguata distanza da scuole ed altri centri destinati all'infanzia e, in generale, da aree sensibili dove sarà ritenuta adeguata la misura che, caso per caso, sia idonea a garantire un valore del campo elettromagnetico prossimo al valore di

- fondo, in relazione alle caratteristiche geometriche e radioelettriche dell'impianto e sempre in osservanza del principio di cautela di cui alla L. 22.02.2001 n. 36.
- 9. E' sempre fatto divieto di installare stazioni radio base su ospedali, case di cura e di riposo, strutture di accoglienza socio-assistenziali, oratori, parchi giochi, scuole e asili nido.
- 10. É, inoltre, buona norma che le nuove installazioni sorgano a non meno di 75 m dai siti sensibili così come definiti dall'art. 2 del presente Regolamento.
- 11. L'installazione di SRB nei siti qualificati come sensibili dal presente Regolamento è consentita laddove sia possibile documentare l'impossibilità di individuare una localizzazione alternativa valida e funzionale in termini di offerta della copertura e, comunque, ove sussistente il vincolo preordinato alla tutela delle bellezze paesaggistiche del territorio, purché si provveda alla mimetizzazione della stessa.
- 12. L'allegato Piano Antenne prevede nell'ambito del centro storico aree ove è ammessa esclusivamente l'installazione di impianti di telefonia mobile—rete microcellulare da effettuarsi in accordo al P.I. (Piano degli Interventi). Le altre tipologie di installazioni sono ammesse previa il parere della competente Soprintendenza e a condizione che siano illustrati e documentati, mediante fotoinserimento e simlari, gli espedienti tecnologici utilizzati per minimizzarne l'impatto sotto il profilo del decoro e dell'inserimento ambientale/paesaggistico e per garantire il servizio che il Gestore è tenuto ad assicurare in ordine alle disposizioni regolate dallo Stato (licenze) e ai servizi, anche commerciali, da garantire alle attività pubbliche, private e d'impresa ivi insistenti.
- 13. L'aggiornamento del Regolamento e relativi Piano e allegati vari avverrà con procedura concertata analoga a quella seguita per la formazione del presente ovvero in modo da garantire partecipazione, informazione, trasparenza e contemperare il corretto bilanciamento dei diversi interessi da tutelare ovvero il diritto alla fruizione dei servizi di telefonia mobile, il diritto alla tutela della salute pubblica, del paesaggio, del lavoro, della libertà d'impresa e di ogni altro interesse reputato rilevante anche ai fini di una migliore funzionalità del servizio.
- 14. Ai sensi dell'art. 43, co. 4, del D.lgs. 259/2003, le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, co. 7, del D.P.R. 06.06.2001 n.380 pur restando di proprietà dei rispettivi Operatori e/o Gestori.

ART. 7 - INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO

- 1. Per le nuove installazioni in area pubblica dovranno essere adottate soluzioni a basso impatto ambientale preferibilmente progettate come complementi di arredo/pali di illuminazione e localizzate in prossimità di luoghi ove non è prevista, di norma, una permanenza umana stabile (superiore a 4 ore al giorno).
- 2. Il Gestore dovrà prioritariamente utilizzare, ove possibile, elementi strutturali esistenti (es. torri faro, ecc.) e, in subordine, ricorrendone i presupposti, utilizzando elementi mimetici (es. camini, alberi, ecc.), nel rispetto dei principi di ragionevolezza ed efficacia.
- 3. Le apparecchiature a terra dovranno essere ragionevolmente schermate attraverso siepi e alberature costituite da essenze naturali autoctone da inserire nei sistemi di verde già presenti sul territorio. Alla comunicazione di avvenuta attivazione dell'impianto dovrà essere allegata la documentazione attestante l'avvenuta piantumazione di cui sopra ovvero la mancata motivata adozione di espedienti di mimetizzazione e/o mitigazione dell'impatto paesaggistico.
- 4. Non rientra nell'ambito della disciplina edilizia la realizzazione degli elementi funzionalmente collegati alla rete di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'art. 43, co. 4, del D.lgs. 259/2003 e s.m.i. Non sono da considerarsi elementi collegati alla rete di comunicazioni elettroniche le opere secondarie e non direttamente funzionali all'esercizio di impianti e apparati per la telefonia mobile quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la -collocazione di torri faro e i dispositivi di illuminazione, la realizzazione di modifiche interne di locali esistenti, la

- costruzione di recinzioni non strettamente attigue alla stazione radio base nonché la costruzione accessoria di vani o locali interrati o fuori terra che sono assoggettati al provvedimento autorizzativo appropriato previsto dalla normativa in materia edilizia di riferimento da valutarsi comunque nell'ambito del procedimento istruttorio relativo al rilascio dell'autorizzazione prevista dal D.lgs. 259/2003 e s.m.i.
- 5. Nel caso in cui le proposte di localizzazione, ove avanzate ai sensi del presente Regolamento, dovessero motivatamente non essere realizzabili, inidonee o insufficienti a garantire le esigenze di copertura della rete da parte di uno o più Gestori, l'Amministrazione valuterà singolarmente le istanze pervenute promuovendo, a tal fine, appositi tavoli di concertazione per favorire la definizione congiunta della migliore soluzione localizzativa possibile nel rispetto dei diritti e degli interessi di cui al presente Regolamento.

ART. 8 – MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE

- 1. Oltre al rispetto delle disposizioni indicate dall'art. 6, l'installazione dell'impianto tecnologico dovrà avere caratteristiche tecniche tali che il campo elettromagnetico generato, oltre a rispettare i limiti di esposizione prescritti dalla normativa vigente come indicato negli artt. 4 e 5, risulti il più basso possibile compatibilmente con l'esigenza del servizio espletato.
- 2. Ai fini di cui al comma 1 di cui sopra, le istallazioni dovranno essere progettate tenendo conto della possibilità di co-ubicazione prevista dal precedente art. 6 nonché dalla normativa nazionale di cui all'art.50 del D.lgs. 259/2003 che prevede, nel rispetto del principio di proporzionalità, la possibilità di addivenire alla condivisione di infrastrutture o proprietà per facilitare il coordinamento dei lavori pubblici, per tutelare l'ambiente, la salute pubblica, la pubblica sicurezza o per realizzare obiettivi di pianificazione urbana.
- 3. Nei casi di co-ubicazione, ossia di allocazione degli impianti di un Gestore su un'infrastruttura di altro Gestore/Operatore di telecomunicazioni mobile localizzata su proprietà dell'Ente Locale, il Comune si riserva di pattuire con il Gestore-proprietario della struttura il pagamento in suo favore di una quota del canone di locazione praticato verso ciascun ulteriore Gestore ospitato.

ART. 9 – ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'ATTIVAZIONE

- 1. Il Gestore, dopo il completamento dei lavori, comunica la data di attivazione al Comune entro 15 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto stesso con l'indicazione dei sistemi effettivamente attivati in modo da consentire l'esecuzione di misurazioni CEM di postattivazione e, quindi, di verificare il rispetto dei limiti e degli obiettivi di qualità applicabili alla luce del D.P.C.M. dell'08.07.2003 e del presente Regolamento.
- 2. Il Comune può chiedere, autonomamente ovvero su istanza di parte, ad ARPA di effettuare contro-verifiche circa i livelli di esposizione segnalati dai Gestori.

ART. 10 – CONTROLLI

- 1. Il Comune promuoverà, in accordo e con il supporto tecnico dell'ARPA regionale e/o di professionisti incaricati dall'Amministrazione, periodicamente e comunque almeno ogni sei mesi, misure a campione dei campi elettromagnetici prodotti dagli impianti di telefonia e di trasmissione dati installati nel territorio comunale, tramite la propria rete di monitoraggio dei campi elettromagnetici o con strumentazione di terzi.
- 2. Ove, all'esito dei controlli di cui al precedente comma, si rinvengano valori di campo elettromagnetico superiori ai limiti consentiti dalla normativa vigente l'Amministrazione provvederà tempestivamente e formalmente a comunicare all'ARPA, all'ASL competente e all'Operatore interessato le risultanze di detti controlli.

- 3. Il Sindaco, in caso di superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dal D.P.C.M. dell'08.07.2003 e s.m.i. comunque accertati, sentita l'ARPA regionale e la competente ASL, prescrive al Titolare dell'impianto, o ai Titolari degli impianti eventualmente concorrenti al superamento dei limiti di esposizione e dei valori indicati dalla vigente normativa, l'attuazione di interventi di risanamento attraverso misure tecniche da individuarsi sotto la responsabilità del/i medesimo/i da effettuare entro e non oltre il termine di 3 mesi dalla predetta prescrizione.
- 4. I Titolari degli impianti che, nel complesso, provocano il superamento dei limiti di esposizione e dei valori indicati dalla vigente normativa possono definire accordi volontari finalizzati a ricondurre l'esposizione entro i limiti previsti dalla normativa vigente e, a tale scopo, formulano apposita proposta di risanamento, con relativo cronoprogramma degli interventi necessari, al Sindaco che, sentita l'ARPA, può approvare tale modalità di riduzione a conformità.
- 5. In caso di inerzia dei Titolari e/o Responsabili delle emissioni della SRB, il Sindaco dispone la sospensione dell'attività degli impianti oggetto di trasgressione.
- 6. Relativamente agli impianti esistenti, e regolarmente autorizzati, saranno eseguite verifiche a campione in relazione agli aspetti radio protezionistici dell'impianto e alle caratteristiche/qualificazione della Zona dove l'impianto ricade.
- 7. Per quanto non disposto dal presente articolo si applica la normativa nazionale e regionale.

ART. 11 – CATASTO DIGITALE DEGLI IMPIANTI

- 1. Il catasto nazionale degli impianti è costituito ai sensi dell'art. 7 della L. 36/2001 e s.m.i., in coordinamento con gli analoghi adempimenti regionali e comunali. Compongono il catasto digitale degli impianti il **Registro Impianti e le** relative **Schede anagrafiche** di cui ai modelli indicati all'art. 6 (allegati numeri 2 e 3).
- 2. È istituita presso il Comune la mappa digitale delle localizzazioni esistenti e di quelle previste e autorizzate sul territorio. Tale mappa, unitamente al registro impianti di cui all'art. 6 del presente Regolamento, può essere ospitata anche su apposita piattaforma digitale di proprietà dell'Ente o di terzi. Il Comune provvede periodicamente all'aggiornamento, anche cartografico, della detta mappa, che viene resa pubblica e consultabile tramite il sito istituzionale.
- 3. Il Comune, attraverso apposita piattaforma cartografica interattiva per facilitare il monitoraggio, la pianificazione e la gestione dei siti (disponibili e/o sensibili) e delle stazioni radio-base, provvede all'aggiornamento costante dei dati relativi alla situazione giuridica, tecnica e urbanistica degli impianti, del patrimonio dell'Ente e delle aree disponibili e sensibili onde favorire le attività segnatamente, di localizzazione, programmazione e controllo sottese al presente Regolamento. A tale ultimo fine il Comune provvede a integrare la piattaforma gestionale con i dati di cui ai piani di rete fatti pervenire dai Gestori.
- 4. I Gestori degli impianti sono tenuti a presentare al Comune, su semplice richiesta, apposita dichiarazione, contenente l'elenco degli impianti attivi di propria competenza sul territorio e la relativa scheda tecnica specificante le caratteristiche radioelettriche e geometriche, la localizzazione ed ogni altra informazione utile.

ART. 12 – ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA INSTALLAZIONE DEI PONTI RADIO ED IMPIANTI DEDICATI A FORZE DELL'ORDINE, EMERGENZE SANITARIE E DI PROTEZIONE CIVILE

Non rientrano nell'ambito di competenza del presente Regolamento i ponti radio e gli impianti dedicati a forze dell'ordine, emergenze sanitarie e di protezione civile per cui si rimanda alle norme di settore vigenti.

ART. 13 – IMPIANTI PROVVISORI DI TELEFONIA MOBILE

- 1. Per impianto mobile o provvisorio (c.d. carrato) si intende un impianto la cui permanenza nel sito sia limitata nel tempo e che sia amovibile, cioè non dotato di opere che ne pregiudichino un'agevole rimozione ad eccezione di quelle connesse alla sicurezza, ai sensi dell'art. 47 del D.lgs. 259/2003.
- 2. L'installazione di impianti provvisori è prevista per particolari esigenze operative quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a. interventi di protezione civile e sue esercitazioni;
 - b. interventi a servizio di esigenze stagionali, emergenziali o di sicurezza;
 - c. interventi finalizzati a eventi, spettacoli e altre manifestazioni temporanee per il tempo strettamente necessario allo svolgimento degli stessi fermi i tempi tecnici di allestimento e smontaggio;
 - d. interventi tesi a garantire il servizio, sussistendone la necessità e l'urgenza nelle more del perfezionamento del rilascio dell'autorizzazione relativa a un impianto fisso già identificato;
 - e. interventi necessari a garantire la copertura del servizio in seguito alla dismissione di un impianto da delocalizzare su richiesta del Comune.
- 3. L'installazione degli impianti provvisori di telefonia mobile di cui sopra potrà avere una durata massima di 120 giorni non prorogabile.
- 4. Per gli impianti provvisori di telefonia mobile è necessaria la sola comunicazione di avvio lavori all'Ufficio SUAP, almeno 30 giorni prima della loro collocazione, indicando:
 - a. L'ubicazione dell'impianto;
 - b. Le sue caratteristiche tecniche e geometriche e gli ingombri totali delle aree occupate;
 - c. Ogni altra informazione utile come per legge.
- 5. L'attivazione dell'impianto è subordinata al rispetto delle condizioni e delle procedure di cui all'art. 47, co. 1, del D.lgs. 259/2003. Dell'avvenuta attivazione l'Operatore invia formale comunicazione all'Ente competente allegando il parere favorevole dell'ARPA, dando eventualmente conto dell'intervenuto silenzio assenso all'installazione.
- 6. L'installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i 7 giorni, è invece soggetta ad autocertificazione di attivazione da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento al SUAP del Comune, agli Organismi competenti a effettuare i controlli di cui all'art.14 della Legge del 22.02.2001 n.36 nonché a ulteriori Enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma opera in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente ai sensi del D.lgs. 259/2003. Per gli impianti provvisori di telefonia mobile la relativa autocertificazione deve indicare:
 - a. L'ubicazione dell'impianto;
 - b. Le sue caratteristiche tecniche e geometriche e gli ingombri totali delle aree occupate;
 - c. Ogni altra informazione utile come per legge.
- 7. Tutte le installazioni provvisorie non possono determinare modificazioni permanenti dello stato dei luoghi che deve essere ripristinato all'atto della loro rimozione a garanzia della quale debbono essere versate idonee garanzie proporzionate alle modificazioni apportate.

ART. 14 – ADEMPIMENTI IN RELAZIONE ALLA DECADENZA DELLA CONCESSIONE MINISTERIALE

1. I Gestori di impianti per la telefonia mobile sono tenuti a rimuovere l'impianto e le relative pertinenze e a ripristinare lo stato dei luoghi, a propria cura e spesa entro 3 mesi dalla scadenza della concessione ministeriale, ove la stessa non venga rinnovata, o l'impianto non sia trasferito ad altra società concessionaria subentrante.

- 2. Tra il momento della scadenza della concessione ministeriale e la dismissione dell'impianto il Gestore è tenuto a corrispondere i canoni di locazione e qualsiasi altro onere dovuto in ragione del titolo sotteso alla localizzazione dell'impianto e all'occupazione dell'area.
- 3. Le prescrizioni di cui al co. 1 si applicano anche in tutti quei casi in cui l'impianto ricetrasmittente sia disattivato prima della scadenza della concessione, e nei casi in cui il titolo contrattuale che ha consentito l'installazione abbia esaurito la propria efficacia.

ART. 15 – SANZIONI

- 1. In tutti i casi di trasgressione si applicano le sanzioni previste dal presente Regolamento e dalla specifica normativa nazionale e regionale e, in particolare:
 - in materia edilizia le sanzioni previste dal Capo II del Titolo IV del D.P.R. 06.06.2001 nr. 380 (Testo Unico dell'Edilizia) e s.m.i.;
 - in materia paesaggistica le sanzioni previste dal D.lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio);
 - in materia di telecomunicazioni le sanzioni previste dal D.Lgs. dell'01.08.2003 n. 259 (Codice delle Telecomunicazioni).
- 2. In caso di inosservanza delle norme previste per l'autorizzazione all'installazione dell'impianto, delle norme in materia di emissioni, paesaggio, salute ed edilizia è disposta anche la sanzione accessoria della sospensione dell'atto autorizzativo da 2 a 4 mesi; in caso di nuova infrazione da parte del medesimo concessionario sullo stesso impianto l'autorizzazione è revocata ai sensi dell'art. 15, co. 4, della Legge del 22.02.2001 n. 36.

ART. 16 - INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE

- 1. L'Amministrazione Comunale rende disponibile sul proprio sito istituzionale gli esiti dei monitoraggi dei campi elettromagnetici effettuati sul territorio comunale.
- 2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 potrà essere predisposto del materiale divulgativo eventualmente redatto di concerto con gli Organi statali e/o regionali competenti in materia.
- 3. Almeno il 20% dei proventi delle locazioni di cui al precedente articolo 6 è utilizzato per le finalità di cui al presente articolo nonché ad interventi di miglioramento e sistemazione ambientale e per finanziare campagne di monitoraggio del fondo elettromagnetico nonché per il rinnovo periodico del presente regolamento, con riserva di sottoporre tale percentuale a revisione sulla base delle entrate effettive da valutarsi annualmente.

ART. 17 – DURATA DEL REGOLAMENTO, DEI PIANI E DELLE PLANIMETRIE ALLEGATE

- 1. Il presente Regolamento e relativi allegati, ha validità non superiore ai 3 anni dalla data di entrata in vigore.
 - In caso di mancato rinnovo nei termini prescritti la Giunta può prorogarne l'efficacia per una volta e per ulteriori 12 mesi, decorsi i quali il Regolamento e il Piano cesseranno la loro efficacia.
- 2. Per intervenute esigenze la Giunta ha facoltà di apportare revisioni o aggiornamenti alla documentazione che compone il presente Regolamento senza che ciò incida sulla decorrenza dei termini di validità triennale dello stesso, dandone evidenza nel primo Consiglio Comunale utile.
- 3. Per l'attuazione del presente Regolamento e del Piano antenne allegato, il Comune individua, con separato e autonomo provvedimento nell'ambito della organizzazione delle aree e dei servizi, l'Ufficio Responsabile dell'attuazione del Regolamento e del Piano antenne.
- 4. Il Registro impianti di cui all'art. 6 comma 2 del presente Regolamento, riportante l'elenco delle Stazioni Radio Base di tutti i Gestori e gli Operatori insediati, sarà aggiornato d'Ufficio

- a conclusione di ogni singola procedura autorizzativa mediante inserimento nella scheda anagrafica delle caratteristiche tecniche ed amministrative di ogni impianto.
- 5. Entro 180 giorni dalla scadenza del Regolamento l'Amministrazione Comunale avvierà la revisione del Regolamento e il relativo Piano per il triennio successivo.
- 6. L'approvazione del Regolamento e del Piano triennale avviene in Consiglio Comunale su proposta del Responsabile dell'attuazione del presente Regolamento.
- 7.1 I Gestori e i Titolari degli impianti trasmettono entro il **30 novembre** di ogni anno i propri piani di rete e i programmi di sviluppo, anche ai fini di un eventuale adeguamento della disciplina comunale ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento.
 - Il programma di sviluppo della rete deve essere corredato dalla seguente documentazione tecnica, da fornire sia su sopporto cartaceo che **informatico**:
 - a. Schede tecniche degli impianti esistenti con specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e l'indicazione della relativa localizzazione;
 - b. Cartografia in scala non inferiore a 1:10.000 con l'indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale;
 - c. Cartografia in scala non inferiore a 1:10.000 con l'individuazione dei siti puntuali di localizzazione dei nuovi impianti o delle aree di ricerca, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti;
 - d. Relazione tecnica illustrante i contenuti indicandone anche la posizione in coordinate Gauss-Boaga fuso ovest -e gli obiettivi del programma di sviluppo della rete nonché le ragioni delle sottese scelte volte ad assicurare la copertura del servizio.

 Le richieste di collocazione di nuovi impianti ricomprese nel Piano dell'anno precedente,
 - non esitate positivamente dal Comune, possono essere riproposte purché siano corredate da ulteriore documentazione afferente gli espedienti utilizzati ai fini della mitigazione/minimizzazione degli effetti e le perduranti esigenze di copertura.
- 7.2 Con riferimento ai piani di rete (c.d. programmi di sviluppo) degli Operatori, il Responsabile dell'attuazione del presente Regolamento ha facoltà di:
 - richiederne la trasmissione ai Gestori allorquando non pervenuta nei tempi previsti dal presente Regolamento o in costanza di aggiornamenti del Piano Antenne Comunale;
 - richiedere ai Gestori le eventuali necessarie integrazioni;
 - valutare la compatibilità ambientale, paesaggistica e urbanistica dei programmi di sviluppo delle reti;
 - verificare la conformità delle proposte ai requisiti del presente Regolamento.
 - Ove Se ne riscontri la coerenza del programma presentato, ove e se necessario, l'Ufficio Responsabile formula, entro i successivi 60 giorni, la correlata proposta di revisione del Piano Antenne Comunale.
- 7.3 La proposta di revisione del Piano Comunale delle Installazioni deve contenere, oltre all'elaborato cartografico e alla relazione istruttoria tecnica esplicativa, l'individuazione:
 - a. degli impianti esistenti;
 - b. di siti e aree di ricerca per i nuovi impianti;
 - c. degli eventuali interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, ove contenuti nei programmi dei Gestori.
- 7.4 La proposta di revisione del Piano Comunale delle installazioni è inviata ai Gestori con l'invito a esprimere, entro 14 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, le proprie eventuali osservazioni per quanto di comprovato interesse.
 - Il Comune, se necessario, promuove iniziative di concertazione tese alla razionalizzazione e al coordinamento della localizzazione degli impianti in questione, da svolgersi comunque entro il termine di 30 giorni dall'invito ad esprimersi di cui sopra.
- 7.5 Acquisite le osservazioni di cui sopra e anche alla luce dell'eventuale attività di concertazione, l'Ufficio preposto raccoglie in un unico fascicolo istruttorio i Piani di

- Sviluppo dei Gestori, la proposta di revisione del Piano, le osservazioni dei portatori di interesse, le controdeduzioni dell'Ente, le relazioni tecniche richieste ed ogni altro documento utile.
- 7.6 La Giunta Comunale, nei successivi 20 giorni dal ricevimento del fascicolo di cui sopra, approva l'atto di revisione del Piano Comunale delle Installazioni degli impianti di telefonia mobile. Il Responsabile dell'attuazione dello stesso promuove la più ampia diffusione dell'intervenuta revisione dello stesso mediante comunicazione nel sito internet istituzionale del Comune dando contestuale notizia della sua efficacia decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della relativa deliberazione di approvazione.
- 7.7 Le istanze pervenute successivamente all'approvazione del presente Regolamento e all'allegato Piano e ove afferenti a impianti non ivi previsti ovvero diversamente previsti, seguono la procedura di cui agli artt. 43 e ss. del D.Lgs. 259/2003 e devono essere congruamente motivati. Tutti i nuovi impianti autorizzati dovranno essere recepiti nel Piano in occasione della prima revisione utile ovvero della redazione del Piano del successivo triennio.
- 8. In occasione dell'approvazione del Piano Comunale triennale delle Installazioni può essere richiesta ai Gestori la predisposizione di un Piano di Riassetto con le modificazioni, gli adeguamenti e le eventuali delocalizzazioni degli impianti esistenti specie di quelli installati in aree sensibili. Il Comune richiede la ricollocazione degli impianti quando:
 - la localizzazione è illegittima alla luce della normativa vigente o sopravvenuta;
 - gli impianti sono installati in aree identificate come non idonee dal Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento ovvero su immobili puntuali dove ne è fatto divieto:
 - accertata impossibilità a garantire il rispetto dei limiti di emissione attraverso azioni di risanamento;
 - in accordo con i Gestori qualora vengano individuate aree maggiormente idonee da effettuarsi nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali e tenendo conto dei criteri per la localizzazione degli impianti previsti dal presente Regolamento.
- 9. Per gli impianti posti a meno di 200 metri dal confine del territorio comunale è trasmessa nota informativa al Comune contermine.

ART. 18 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni decorrenti dall'esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale.
- 2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni vigenti in materia.
- 3. Sono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento la documentazione e gli elaborati informatizzati che si compongono dei seguenti allegati:
 - a. Tavole afferenti il Piano per la Localizzazione degli Impianti di Telefonia Mobile;
 - b. Modello del Registro Impianti di cui all'art. 6;
 - c. Modello della Scheda Impianti di cui all'art. 6.
- 4. Il presente Regolamento e relativi allegati, è trasmesso ai Comuni contermini.